

Da: puglia@uilscuola.it  
Oggetto: Riscontro comunicato Flc Cgil  
Data: 19/07/2024 12:55:45

Al Sig. Direttore Generale  
USR Puglia

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici  
Alle RSU - TAS  
Scuole di ogni ordine e grado  
Province di Bari e Bat

I.I.S.S. "E. Majorana" Martina Franca (TA) <b>Prot. 0010919 del 19/07/2024</b> II-10 (Entrata)
--

**Oggetto: Riscontro comunicato Flc Cgil**

Si allega quanto in oggetto.

La Segreteria Regionale  
Uil Scuola Puglia



**PUGLIA e BARI-BAT**

Via Domenico Cirillo, 73  
70126 Bari  
Tel. 080.523.79.13  
[www.uilscuolapuglia.it](http://www.uilscuolapuglia.it)  
[puglia@uilscuola.it](mailto:puglia@uilscuola.it) - [uilscuolapuglia@pec.it](mailto:uilscuolapuglia@pec.it)



### COMUNICATO

## **"NON SPETTA ALLE OO.SS. FIRMATARIE DEL CCNL, BENCHE' MENO ALLA FLC CGIL, STABILIRE CHI PARTECIPA AI TAVOLI DI INFORMATIVA E CONFRONTO: LA UIL SCUOLA E' RAPPRESENTATIVA"**

Mai avremmo pensato di essere costretti a scrivere "contro" un altro sindacato ma, evidentemente, il timore che la Uil partecipi ai tavoli, dopo la coerenza "certificata" con la NON FIRMA del CCNL, è forte.

E' di tutta evidenza che il racconto inviato alle scuole pugliesi dalla Flc Cgil si ferma al penultimo capitolo. Infatti, l'ordinanza collegiale n. 70373/2024 del Tribunale di Roma, nel revocare l'ordinanza cautelare n. 51020/2024, si sofferma **SOLTANTO sull'assenza del periculum in mora** ovvero sul carattere di urgenza della procedura. Nulla dice in merito a quanto ha ampiamente osservato il giudice cautelare sul principio, stabilito dalla legge, secondo cui **le disposizioni del CCNL del 18 gennaio 2024, che disciplinano i diritti sindacali all'informativa e al confronto vanno disapplicate nella parte in cui limitano l'accesso ai soggetti sindacali aventi titolo (come la Uil Scuola)** individuati tra quelli titolari della contrattazione integrativa. **Non trova legittimazione, prosegue il giudice, in alcuna norma di legge la limitazione dei diritti di informazione e confronto ai soggetti sindacali firmatari del CCNL.** Ma non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire.

Infatti, osserva il giudice, la rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva è disciplinata dall'**art. 43 del Testo Unico D. Lgs. 165/2001** che al comma 1 dispone: "L'Aran ammette alla contrattazione collettiva nazionale le OO.SS. che abbiano una **rappresentatività non inferiore al 5%** e, purtroppo per le altre, la Federazione Uil Scuola Rua si è affermata nell'ultima competizione elettorale delle RSU (uno dei parametri che determina la rappresentatività) il **primo sindacato pugliese in termini di crescita**.

La stessa Flc Cgil, uno dei quattro sindacati non ammessi a partecipare al processo contro la Uil, nel comunicato inviato alle scuole pugliesi in data 18 luglio 2024, riporta il termine "implicito" sull'ammissione della Uil Scuola alla partecipazione ai tavoli di informativa e confronto.

Altra omissione da parte del predetto sindacato, facente parte sempre dell'ultimo capitolo, è che **il giudizio di merito, previsto per l'11 dicembre 2024 riguarderà solo ed esclusivamente la partecipazione ai tavoli di contrattazione.**

In conclusione, al fine di evitare inutili contenziosi, che potrebbero comportare la **condanna dell'amministrazione per condotta antisindacale**, la Uil Scuola va convocata ai tavoli di informativa e confronto a norma dell'art. 43 del D. Lgs. 165/2001 in quanto sigla rappresentativa.

## **"QUESTO E' IL RACCONTO COMPLETO!"**

Bari, 19 Luglio 2024

Gianni Verga  
Segretario Generale